



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 217 del 14 Novembre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al PI per il recepimento dell'accordo di programma "Area ex Enel". Comune di Vicenza.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 novembre 2017 come da nota di convocazione in data 13 novembre 2017 prot. n. 472144;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Vicenza con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 299141 del 20.07.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale al PI per il recepimento dell'accordo di programma "Area ex Enel".

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Vicenza con nota pec del 31.10.2017 acquisita al prot. regionale n. 455002 del 02.11.2017 ha fatto pervenire chiarimenti, a seguito dell'incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 26.10.17, relativamente agli esiti riferiti allo stato ambientale e alle conclusioni afferenti lo studio di impatto sul sistema della mobilità. Con la medesima nota ha trasmesso la dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini sono pervenute due osservazioni di cui una attinente a questioni ambientali.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1020 del 10.08.17 assunto al prot. reg. al n.346329 del 10.08.17 del Consiglio di Bacino dell'Alto Bacchiglione;
- Parere n.79013 del 21.08.17 assunto al prot. reg. al n.353269 del 21.08.17 dell'ULSS 8;
- Parere n.10938 del 21.08.17 assunto al prot. reg. al n.354229 del 21.08.17 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n.19621 del 18.08.17 assunto al prot. reg. al n.354111 del 21.08.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere n.10225 del 28.08.17 assunto al n.362028 del 29.08.17 di Acque Vicentine;
- Parere n.2743 del 29.08.17 assunto al prot. reg. al n.362889 del 29.08.17 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 30.08.17 assunto al prot. reg. al n.363641 del 30.08.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.212/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 14 novembre 2017, che evidenzia, come risulta dalla documentazione a chiarimento pervenuta in data 31.10.2017, che la variante denominata "Area Ex Enel", riguarda.. "una scheda puntuale e non interessa altri punti o elementi del Piano degli Interventi. All'interno del PAT del Comune di Vicenza l'area ricade all'interno del tessuto urbano consolidato. Il Comune di Vicenza, ha subordinato l'intervento previsto alla stipula di uno Schema di accordo ex art. 6 LR 11/2004 contenuto nella delibera di Giunta Comunale del Comune di Vicenza n. 365 del 14 dicembre."

In sintesi, si prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale sul fronte di Viale della Pace, destinato ad ospitare un supermarket, a ovest dello stesso è prevista la costruzione dell'archivio comunale mentre sul retro del lotto a nord est sarà mantenuta l'attuale destinazione d'uso e per la restante parte realizzata residenza. Non sono previsti piani interrati. In merito allo stato ambientale, (come da chiarimento, pervenuto in data 31 ottobre 2017) si evince che "...per la componente suolo sottosuolo e acqua, il RA preliminare riporta l'indicazione che queste componenti sono state valutate in sede di indagine ambientale per verificare se i terreni fossero o meno inquinati. Come si evince dalla specifica relazione "RELAZIONE DI FINE LAVORI - PIANO PRELIMINARE DI INDAGINE AMBIENTALE (DGC 365/2011) – Area Ex Enel Viale della Pace –



Vicenza, depositata presso il Comune di Vicenza, i terreni sono risultati compatibili con la destinazione d'uso attuale e futura prevista ai sensi della normativa vigente e/o dei valori di fondo riscontrati. In particolare ai fini di tale relazione è stata svolta una apposita indagine geologica e chimica secondo lo schema concordato con gli uffici comunali del Comune di Vicenza: sono state svolte 2 campagne d'indagine di cui la prima del 14/11/2013 e la seconda del 18/12/2013 al fine di arrivare ad un grado di accuratezza del dato e di conoscenza del sito oggetto d'indagine. Complessivamente sono state realizzate n. 12 trincee esplorative dalle quali è stato effettuato il campionamento di terreni, al fine di caratterizzare dal punto di vista ambientale e geologico l'area oggetto di studio. Sulle trincee ritenute significative si è svolta l'analisi di laboratorio sui campioni prelevati. .... La relazione prodotta conclude affermando: L'analisi svolta ha riscontrato la compatibilità di tutti i valori rispetto allo stato attuale dell'uso del suolo (direzionale). Pur essendo stata rilevata una presenza diffusa del parametro stagno e arsenico, con concentrazioni talora superiori ai limiti normativi esclusivamente rispetto ad un futuro uso residenziale dell'area di cui allo stralcio n. 2 di progetto, tali valori sono nel complesso sempre inferiori ai valori di fondo e ampiamente sotto rispetto ai limiti per un uso commerciale. Con comunicazione prot. 13447 del 9 febbraio 2015, il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio evidenziava di prendere atto delle conclusioni cui perviene il tecnico estensore dell'indagine ambientale suddetta, relativamente alla compatibilità urbanistica del sito alle CSC di riferimento (colonna B – tabella 1, allegato 5, alla parte IV, D.Lgs. 152/2006) per i siti ad uso industriale, artigianale e commerciale-direzionale....Relativamente alle considerazioni connesse alla "naturalità" dei parametri Arsenico, Berillio e Stagno, continua il parere, preme sottolineare che i campioni di riferimento sono esclusivamente quelli eseguiti nell'area oggetto di futura trasformazione a residenziale in quanto le altre trincee evidenziano la presenza di materiale di riporto. Il parere conclude dicendo che in ogni caso si ritiene che in sede esecutiva siano verificate le condizioni di sicurezza sotto il profilo sanitario attraverso la redazione di una specifica analisi di rischio da condividere con l'Ulss n. 6 di Vicenza. Con la medesima nota di chiarimento il Valutatore dichiara, che "Per la componente "traffico veicolare", a maggior chiarimento, come si evince dalla documentazione prodotta in data 31.10.17, il Valutatore dichiara che "la Relazione di Impatto sulla Viabilità che accompagna il progetto, all'interno della quale è definito il livello di servizio delle infrastrutture viarie di afferenza in relazione alle portate veicolari attuali e future, ha concluso che la realizzazione del progetto, inclusa la prevista riorganizzazione del tratto viario che interessa l'area oggetto di intervento (realizzazione di una rotatoria adeguatamente dimensionata nonché di interventi di riorganizzazione viaria, ciclabile e pedonale), risulta compatibile con il sistema viario della zona ed i flussi di traffico futuri. Sul punto si segnala il parere favorevole dell'Ufficio mobilità del Comune di Vicenza prot. n. 124346 del 04/10/2017 sulla soluzione progettuale proposta."

Tutto ciò considerato, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della documentazione a chiarimento prodotta dal Comune in data 31 ottobre 2017 comprensiva della "Relazione di fine lavori-piano preliminare di indagine ambientale (DGC 365/2011)" e relativa comunicazione del "Settore Ambiente, Energia e tutela del Territorio" e della "Relazione di Impatto sulla Viabilità con relativo parere dell'ufficio Mobilità del Comune di Vicenza", nonché della Valutazione di Incidenza Ambientale n.212 /2017, ritiene che la "Variante parziale al P.I. per il recepimento dell'accordo di programma "Area ex Enel", non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dalla documentazione a chiarimento prodotta dal Comune in data 31 ottobre 2017, nonché recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati nonché le prescrizioni e raccomandazioni VINCA sopra riportate.



## VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

### **TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante parziale al PI per il recepimento dell'accordo di programma "Area ex Enel" del Comune di Vicenza, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dalla documentazione a chiarimento prodotta dal Comune in data 31.10.17, comprensiva 2017 comprensiva della "Relazione di fine lavori-piano preliminare di indagine ambientale (DGC 365/2011)" e relativa comunicazione del "Settore Ambiente, Energia e tutela del Territorio" e della "Relazione di Impatto sulla Viabilità", con relativo parere dell'ufficio Mobilità del Comune di Vicenza;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
  1. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Vicenza, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie



alloctone.

Infine si raccomanda di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/00

Il presente parere si compone di 5 pagine